

(N. 953-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo
nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 15 marzo 1950.
(V. Stampato N. 520-21) (1).*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1950

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1593, modificò la natura e l'ordinamento dei Consorzi agrari, che cessarono di essere società cooperative per divenire Enti morali.

I numerosi Consorzi cooperativi preesistenti furono riuniti in ciascuna provincia in un solo Consorzio provinciale, mediante fusione obbligatoria.

L'emanazione degli statuti dei Consorzi veniva demandata al Ministro dell'agricoltura; le nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione furono egualmente demandate al Ministro stesso e ad Enti corporativi.

In tal modo — come si legge nella relazione del Ministro dell'agricoltura del tempo al disegno di legge per la conversione del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1593 — si volle togliere ai Consorzi cooperativi « qualsiasi carattere privatistico, conferendo ad essi la figura di Enti al servizio della politica agraria dello Stato »; così i consorzi divennero Enti pubblici che, secondo la prassi dell'epoca, furono costituiti con disposizioni emananti dall'alto, senza alcuna diretta partecipazione degli interessati.

Il citato decreto-legge venne convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1939 n. 159, che, a sua volta, fu modificata dalla successiva legge 18 maggio 1942, n. 566, la quale incluse i Consorzi agrari tra gli organi di esecuzione degli enti economici dell'agricoltura, mentre la Federazione italiana dei Consorzi agrari venne a far parte, pur conservando autonomia e funzioni proprie, dell'Associazione nazionale che raggruppava tutti gli enti economici dell'agricoltura.

Per le accresciute funzioni di carattere pubblicistico e per le particolari attribuzioni che furono date ai Consorzi specialmente in materia di ammasso e di commercio di

prodotti vincolati, il patrimonico di questi enti ebbe ad incrementarsi.

Allorquando il Governo democratico si accinse a riportare i Consorzi alla primitiva funzione di Enti cooperativi, non si potette ridar vita a tutti i Consorzi preesistenti, nè si potette ricostituirli con caratteri nettamente privatistici, in quanto, da una parte, sembrò opportuno di mantenere ai Consorzi la natura di Enti provinciali, e dall'altra non si ritenne di attribuire ai soci l'ingente patrimonio dei Consorzi.

Pertanto, il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, pur definendo all'articolo 1° i Consorzi agrari quali « società cooperative a responsabilità limitata » li assoggettò tuttavia alla disciplina giuridica dello stesso decreto legislativo, rinviando alle norme del Codice civile soltanto per quanto non fosse diversamente disposto nel citato decreto.

Il carattere pubblicistico dei Consorzi risulta anzitutto dalla sfera territoriale di competenza dei medesimi che, in base all'articolo 6 del menzionato decreto, coincide con il territorio della provincia, mentre nelle ordinarie società cooperative a responsabilità limitata, l'ambito di attività dell'impresa è sovraneamente determinato dai soci nell'atto costitutivo.

Un'altra limitazione alle norme di diritto comune si ha nella distribuzione degli utili.

Infatti, l'articolo 5 del decreto legislativo 1948 stabilisce che in caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale maggiorata dell'1 per cento, ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Inoltre, l'articolo 44 del menzionato decreto del 1948 stabilisce che, fino a quando durano le attività di pubblico interesse esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i collegi sindacali ordinari saranno integrati da tre

sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero agricoltura e foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale.

Sempre in connessione alle attività di pubblico interesse dei Consorzi, i controlli ordinari previsti dagli articoli 2542 e seguenti del Codice civile sono rafforzati dall'articolo 35 del decreto legislativo 1948, il quale attribuisce al Ministero dell'agricoltura la facoltà di disporre ispezioni, di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli Enti o al pubblico interesse, di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi e ai regolamenti e, di concerto con il Ministero del lavoro, quelli contrari agli statuti.

Per porre in grado il Ministero dell'agricoltura di esercitare tale controllo lo stesso articolo 35 della legge vigente fa obbligo ai Consorzi e alla Federazione di comunicare al Ministero stesso tutte le deliberazioni sociali.

Dall'insieme delle norme che regolano i Consorzi agrari e la Federazione dei Consorzi stessi si evince che trattasi di Enti a carattere prevalentemente pubblicistico, tanto che i controlli affidati alla pubblica autorità sono talora più penetranti di quelli previsti perfino per gli Enti pubblici autarchici.

L'esperienza dei primi due anni di applicazione dell'ordinamento del 1948 ha dimostrato la necessità di talune modifiche che la Camera dei deputati, in sede di ratifica al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 ha apportato al decreto stesso.

Tali modifiche possono raggrupparsi in tre categorie riguardanti rispettivamente:

1. ATTRIBUZIONI DEI CONSORZI E DELLA FEDERAZIONE. — A tali materie si riferiscono le modifiche proposte all'articolo 2, che rappresentano invero precisazioni di carattere formale più che vere e proprie innovazioni. Infatti, le operazioni di compravendita menzionate nel testo modificato potevano già ritenersi implicite nel numero 1 del secondo comma del vigente articolo 2 che attribuiva ai Consorzi la facoltà di acquistare e vendere prodotti ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura. Così pure l'aggiunta al n. 8 del comma secondo dell'articolo 2, riguardante la facoltà di isti-

tuire ed esercitare magazzini generali si riferisce ad attività già di fatto esercitate da taluni Consorzi e già genericamente previste dalla legge, e precisamente dal combinato disposto del comma primo e del comma secondo n. 5 dell'articolo 2 del decreto da ratificare.

Poichè l'ultima linea del nuovo testo dell'articolo 2 stabilisce che «le gestioni relative a tali attività saranno separate», la Commissione ritiene utile di sottolineare che tale norma non può che riferirsi esclusivamente al n. 8 del comma secondo dello stesso articolo 2 e che nelle rispettive contabilità devono essere comprese tutte le operazioni inerenti alla gestione delle attività previste nel menzionato n. 8.

Anche l'aggiunta riguardante i poteri di controllo della Federazione sulle attività dei Consorzi agrari (articolo 3) può considerarsi in parte una precisazione di carattere interpretativo, essendo il potere di controllo insito nell'attività di coordinamento che la legge vigente già attribuisce alla Federazione stessa sulle attività dei Consorzi.

2. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI CONSORZI. — L'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, fa coincidere l'ambito di attività dei Consorzi agrari con la circoscrizione della provincia. Il testo approvato dalla Camera, pur lasciando come normale l'ambito di attività provinciale, prevede che i Consorzi possano svolgere la loro attività anche in territori di provincie limitrofe dove non esistono Consorzi agrari.

Inoltre, il testo approvato dalla Camera stabilisce che i Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, a condizione però che ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad un'organica zona di competenza, giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa che deve risultare costituita da almeno 30 Comuni, ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed infine abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario.

Le condizioni poste allo sdoppiamento dei Consorzi sono così rigorose da confermare il principio fondamentale che i Consorzi svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia.

Si tratta di poche eccezioni giustificate da particolari circostanze.

In seno alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi qualche senatore ha affacciato il dubbio che convenisse modificare i criteri per lo sdoppiamento dei Consorzi, sostituendo, in particolare, la condizione che i nuovi raggruppamenti comprendano almeno 30 Comuni con il criterio, meno rigoroso, di indicare un minimo di popolazione.

Alla maggioranza della Commissione non è sembrato opportuno di mutare i criteri proposti dalla Camera dei deputati, sia per il motivo fondamentale di non facilitare le secessioni, sia perchè il criterio della popolazione avrebbe potuto spingere i centri più popolosi della provincia a costituire un Consorzio distinto da quello che raggruppa i centri minori.

Nell'approvare la modificazione adottata dalla Camera dei deputati la Commissione ritiene tuttavia opportuno di raccomandare al Ministro dell'agricoltura di contenere le secessioni nel numero di pochissime eccezioni, strettamente limitate a zone che costituiscono un evidente, tradizionale ed organico centro economico-agrario.

3. ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI AGRARI:

A) *Direttore dei Consorzi.* — L'articolo 11 stabiliva che la Federazione dovesse compilare e tenere aggiornato « un ruolo nazionale dei dirigenti dei Consorzi agrari ». In tale ruolo i Consorzi dovevano scegliersi i propri direttori. In realtà più che di un ruolo trattavasi di un « albo », dato che, fino alla scelta del dirigente, non veniva a crearsi un rapporto di impiego e quindi gli iscritti al ruolo, prima della nomina, non erano che degli abilitati alla dirigenza dei Consorzi.

Pertanto, la Camera giustamente ha proposto di denominare « albo » quello che l'attuale legge chiama « ruolo », mentre l'insieme dei direttori dei Consorzi agrari verrà a formare un vero e proprio ruolo del personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari,

regolato da speciali norme organizzative e disciplinari, che potranno realizzare una situazione unitaria fra i dirigenti dei vari Consorzi.

Poichè i direttori dei Consorzi faranno parte del personale della Federazione, a questa è riconosciuto il potere di formare una terna di nominativi di iscritti all'Albo nazionale dei dirigenti, nella quale i Consorzi sceglieranno il proprio direttore. Restano peraltro integri i poteri di vigilanza attribuiti ai Consorzi sull'attività del proprio direttore, onde appare conforme ai principi di diritto comune la norma dell'ultimo comma dell'articolo 11, secondo cui il Consorzio è responsabile dell'attività svolta dal direttore stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

B) *Organi sociali dei Consorzi.* — In questo campo il disegno di legge votato dalla Camera apporta più sostanziali modifiche al vigente ordinamento.

In realtà mentre l'articolo 12 menzionava tra gli organi del Consorzio una sola assemblea, quella dei soci, l'articolo 15, per venire incontro alle esigenze degli agricoltori dislocati in centri lontani dal capoluogo, prevedeva la possibilità di assemblee parziali convocate in località determinate dagli amministratori e, nella prima applicazione della legge, dal Ministero dell'agricoltura.

In tali assemblee si elegge un delegato per ogni venti soci.

Nel caso che abbiano avuto luogo le assemblee parziali, quelle generali sono composte dei delegati eletti nelle assemblee parziali come dispone l'art. 16 della vigente legge.

Senonchè, l'assemblea dei delegati non costituisce un organo permanente, dovendosi essa formare di volta in volta in occasione della convocazione delle assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie.

Poichè il meccanismo per la nomina dei delegati è complesso e dispendioso, in quanto in taluni Consorzi si tratta di far votare parecchie migliaia di soci dislocati in centri lontani tra loro, la Camera dei deputati ha ritenuto di trasformare l'assemblea dei delegati in organo permanente pur mantenendo integro il principio democratico che i soci partecipino con il loro voto alla elezione dei propri rappresentanti.

Tale innovazione tende ad assicurare ai con-

sonzi una maggiore funzionalità in rapporto ai fini di pubblico interesse che essi si propongono di raggiungere.

Le altre numerose modificazioni apportate dalla Camera al testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, possono considerarsi conseguenziali alle linee generali della riforma, così come sopra delineate.

La Commissione ritiene utile di sottolineare che l'attività dei Consorzi deve essere sempre più indirizzata allo sviluppo dell'agricoltura, raccomandando specialmente gli studii e le ricerche nonchè l'impianto di campi e stazioni sperimentali, di vivai, di centri di motoaratura, nonchè la istituzione di istruttori pratici che possano dare utili consigli agli agricoltori, recandosi periodicamente nei centri agricoli in modo da sostituire la preziosa attività che un tempo svolgevano le cattedre ambulanti di agricoltura a diretto contatto con gli agricoltori.

L'influenza crescente dei Consorzi e della Federazione deve essere opportunamente valorizzata nell'interesse della collettività, per il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, che costituisce un pilastro dell'economia italiana.

Le modifiche ai due allegati al decreto legislativo, da ratificare, che riguardano rispettivamente lo statuto dei Consorzi agrari e quello della Federazione dei Consorzi stessi, sono conseguenziali alle modifiche introdotte al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

Onorevoli Colleghi,

La Commissione, nella sua maggioranza, ritiene che le modifiche approvate dalla Camera, tendano a potenziare, a vantaggio della collettività, il funzionamento dei Consorzi agrari e della Federazione, e perciò ne propone l'approvazione.

BOSCO, *relatore della maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1235, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Il n. 2 del comma secondo è sostituito dal seguente:

« Eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediari, sia come parti ».

Il n. 8 del comma secondo è sostituito dal seguente:

« Possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre possono, previa le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare Magazzini generali.

« Le gestioni relative a tali attività saranno tenute separate ».

Art. 3. — Il comma primo è sostituito dal seguente:

« La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale, in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività ».

Art. 5. — Al comma secondo, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« In caso di liquidazione delle società i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della circoscrizione consortile nel caso di Consorzio o dello Stato nel caso della Federazione che saranno stabiliti rispettivamente dall'assemblea dei delegati e dall'assemblea dei soci ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« I Consorzi agrari svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea dei delegati lo deliberi.

« Possono svolgere la loro attività anche in territorio di province limitrofe dove non esistono Consorzi agrari.

« Possono costituirsi Consorzi interprovinciali sia per fusione di quelli esistenti che altrimenti.

« I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, sempreché ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica zona di competenza giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa che deve risultare costituita da almeno trenta comuni ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario.

« Le deliberazioni delle Assemblee dei delegati sia per la fusione sia per la scissione saranno soggette all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 35; in caso di divisione l'Assemblea dei delegati delibererà anche sui modi e termini della conseguente divisione dei soci e del patrimonio sociale ».

Art. 10. — Il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, e in quelli di incompatibilità o di indegnità previsti dallo statuto il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio ».

Art. 11. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un albo nazionale di direttori dei Consorzi agrari nel quale potranno essere iscritte persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

« I direttori dei Consorzi agrari fanno parte

di un ruolo particolare del personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, regolato da speciali norme organizzative disciplinari determinate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

« La nomina dei direttori dei Consorzi agrari sarà fatta dai Consigli di amministrazione dei Consorzi stessi fra i nominativi di una terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari fra gli iscritti nell'albo.

« Sono a carico del Consorzio tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza, dipendenti dalle prestazioni del direttore nonchè le responsabilità comunque derivanti dalle attività da quest'ultimo svolte nell'esercizio delle sue funzioni ».

Art. 12. — È sostituito dal seguente:

« Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) la Presidenza;
- f) il Collegio dei sindaci;
- g) il Collegio dei probiviri ».

Art. 13-bis (nuovo). — « L'Assemblea generale dei soci del Consorzio ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di 20 e il resto superi il 10, viene eletto un delegato anche per questo resto.

« L'Assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio entro il mese di aprile dell'anno di normale scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

« Qualora nel corso del biennio successivo all'ultima assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci nuovi, verrà convocata entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento una speciale assemblea dei detti nuovi soci per l'elezione dei rela-

tivi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

« L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente, o dal vicepresidente del Consorzio o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Qualora la votazione non si esaurisca in una adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di una nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore quale segretario ».

Art. 14. — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari e le assemblee dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

« Le assemblee ordinarie dei delegati dei Consorzi sono convocate dagli amministratori entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quella della Federazione entro quattro mesi.

Le assemblee straordinarie dei Consorzi e della Federazione sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 20 per cento rispettivamente dei delegati quanto ai Consorzi, o del 30 per cento dei soci quanto alla Federazione ».

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Le Assemblee generali dei soci dei Consorzi agrari e l'Assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee generali a norma dell'articolo 13-bis. Ogni delegato deve intervenire personalmente.

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« Nelle assemblee della Federazione italiana dei Consorzi agrari e in quelle generali dei Consorzi agrari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle Assemblee generali dei Consorzi e solo un altro socio in quella della Federazione.

« Le persone giuridiche sono rappresentate nelle dette assemblee dal proprio presidente o vicepresidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega ».

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione ».

Art. 19. — È sostituito dal seguente:

« Le Assemblee generali dei soci e le assemblee dei delegati dei Consorzi e l'assemblea dei soci della Federazione verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel *Foglio annunci legali* ed in un quotidiano della provincia quanto ai Consorzi, e nella *Gazzetta Ufficiale* quanto alla Federazione, quindici giorni prima della data di convocazione.

« Gli avvisi predetti devono indicare il luogo il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale, le filiali, le succursali, le agenzie e presso gli albi comunali in tutti i comuni della provincia quanto ai Consorzi, e presso la sede sociale e gli Uffici interregionali quanto alla Federazione.

« L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci della Federazione deve inoltre essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

« Gli avvisi di convocazione delle assemblee

dei delegati dei Consorzi e quelle dell'assemblea dei soci della Federazione devono indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno ».

Art. 20. — Al primo comma, dopo le parole « assemblea ordinaria », aggiungere « dei delegati ».

Al secondo comma, dopo le parole « di un terzo », aggiungere « rispettivamente dei delegati o ».

Al terzo comma, dopo le parole « Consorzi agrari », abolire la parola « provinciali » e aggiungere « a tenore dell'articolo 13-bis ».

Al quarto comma sopprimere la parola « assoluta ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« Spetta all'assemblea straordinaria dei delegati dei Consorzi agrari e all'assemblea straordinaria dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge e posti all'ordine del giorno.

« In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati, in persona, ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, a norma di legge, di una metà dei soci ove si tratti di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

« L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 22. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatari da ciascun Consorzio tra i propri soci;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

«La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

«I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie, i quali potranno votare presso gli uffici cui sono adde-
detti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

Art. 23. — È sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

«La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

«Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

Art. 24. — Al secondo comma, dopo le parole «al direttore», aggiungere «e al Comitato esecutivo ».

Art. 27. — È sostituito dal seguente:

«Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente.

«Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a' termini dell'articolo 2381 del Codice civile ».

Art. 29. — Al comma secondo, dopo la parola «presiede», abolire le parole «assemblea dei soci ».

Art. 30. — È sostituito dal seguente:

«Il collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati.

«In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

«Il collegio dei sindaci della Federazione Italiana dei Consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica tre anni.

«I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

«La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ».

Art. 31. — È sostituito dal seguente:

«È costituito presso ogni Consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei delegati tra persone iscritte e non iscritte e dura in carica tre anni ».

Art. 32. — Al secondo comma sostituire la parola «soci» con quella di «delegati».

Art. 34. — La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Un dividendo ai soci da determinarsi annualmente dall'assemblea dei delegati quanto ai Consorzi, e dall'assemblea dei soci quanto alla Federazione. Il dividendo non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 per cento, ragguagliato al valore nominale delle azioni della riserva ordinaria ».

Art. 35. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni delle assemblee. I Consorzi debbono altresì dare comunicazione, oltre che al Ministero dell'agricoltura, alla Federazione nei quindici giorni successivi, di tutte le loro deliberazioni ».

Art. 37. — Dopo il primo comma aggiungere: « Il collegio dura in carica tre anni ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE.

Art. 40. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 fino a lire 1.000 su deliberazione adottata dall'assemblea dei delegati ».

Art. 40-bis (nuovo). — « Le deliberazioni delle assemblee dei delegati relative alla divisione dei Consorzi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, debbono essere prese nel termine perentorio di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica ».

Art. 40-ter (nuovo). — « I delegati già nominati nelle assemblee parziali tenute dai Consorzi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, formano di diritto l'assemblea dei delegati dei Consorzi agrari, la quale è investita dei poteri e delle funzioni assegnate a tale organo dalla presente legge per tutto il tempo sino alla scadenza del periodo triennale di durata in carica del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri previsto rispettivamente dagli articoli 26, 30, 31, salva sempre la facoltà attribuita al Ministro per l'agricoltura nel secondo comma dell'articolo 13-bis.

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi così formate dovranno essere convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949 entro il 30 settembre 1950 ».

Art. 42. — È soppresso.

Art. 42-bis. — Per la provincia di Trento — fino a quando non venga costituito il Consorzio agrario provinciale — è socio della Federazione l'ente costituito dalle aziende dipendenti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, numero 1071.

* * *

MODIFICHE APPORTATE ALL'ALLEGATO N. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1235: « STATUTO TIPO DEI CONSORZI AGRARI »

Art. 1. — È soppressa la parola « provinciale ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:
« Il Consorzio agrario di ha sede in domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

« Esso può istituire dipendenze periferiche nel territorio della circoscrizione consortile ».

Art. 3. — Al comma primo è soppressa la parola « provinciale ».

Al secondo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento e la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente ».

Al secondo comma la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre può, previa le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare magazzini generali.

« Le gestioni relative a tale attività saranno tenute separate ».

Art. 4. — È soppressa la parola « provinciale ».

Art. 5. — Al primo comma sono sostituite le parole « nella provincia » con « nella circoscrizione consortile ».

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente secondo comma:

« Non possono essere soci:

a) le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelle del Consorzio;

b) le persone che abbiano riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per reati considerati infamanti ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione, al quale spetta parimenti di deliberare la decadenza del socio che siasi venuto a trovare nelle condizioni previste dal comma secondo, lettere a), b), dell'articolo 5 e del comma primo del presente articolo ».

Art. 9. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al Consorzio esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo 1 del presente statuto sono trasformate in azioni del Consorzio e ciascun socio, sempre che concorrano i requisiti prescritti dall'articolo 5, è iscritto nel libro dei soci... » (*il resto conforme*).

Art. 12. — Sono sostituite alla parola provincia » quelle « circoscrizione consortile ».

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

- « Sono organi del Consorzio;
- a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) l'Assemblea dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Comitato esecutivo;
 - e) la Presidenza;
 - f) il Collegio dei sindaci;
 - g) il Collegio dei probiviri ».

Art. 15-bis (nuovo). — « L'Assemblea generale dei soci ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. La elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale dei soci. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, e il resto superi il dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

« L'Assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio entro il mese di aprile dell'anno di nor-

male scadenza dalla carica del Consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

« Qualora nel corso del biennio successivo all'Assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci, verrà convocata, entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento, una speciale assemblea dei detti nuovi soci per la elezione dei relativi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

« L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali, da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili, da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consorzio o da un membro del Consiglio di amministrazione o altra persona da quest'ultimo designata. Nel caso di unica assemblea generale la presidenza è riservata al presidente ed in sua assenza al vicepresidente o al consigliere di amministrazione più anziano di età.

« Qualora la votazione non si esaurisca in un'adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore segretario ».

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Le assemblee dei delegati sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i delegati e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

« L'assemblea ordinaria dei delegati avrà luogo ogni anno non oltre il mese di maggio.

« Spetta ad essa:

- a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente;
- b) nominare il Consiglio di amministrazione;
- c) nominare il Collegio sindacale;
- d) nominare il Collegio dei probiviri;
- e) trattare tutti gli altri oggetti posti

all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

« I delegati possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

« Le domande dei delegati in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 20 per cento dei delegati e presentate al Consiglio di amministrazione ».

Art. 17. — Al primo comma, dopo le parole « assemblea straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al secondo comma sono sostituite le parole « di almeno il 10 per cento dei soci », con « di almeno il 20 per cento dei delegati ».

Art. 18. — È sostituito dal seguente:

« Tanto le Assemblee generali dei soci, quanto quelle dei delegati, verranno convocate dal presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzioni dell'ordine del giorno nel Foglio annunci legali della provincia e, ove esista, in un quotidiano locale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli avvisi di convocazione della Assemblea generale dei soci e delle assemblee dei delegati devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del consorzio e presso gli albi comunali di tutti i Comuni della provincia.

« Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati devono inoltre indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno ».

Art. 19. — È sostituito dal seguente:

« L'Assemblea generale dei soci e quella ordinaria dei delegati sono valide in prima convocazione con la presenza di un terzo, rispettivamente dei soci o dei delegati; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria dei delegati è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati. La seconda convocazione

può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.

« Tutte le predette assemblee deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la nomina o proposta si intende respinta ».

Art. 20. — Dopo la parola « straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Art. 21. — Al primo comma, dopo le parole « le assemblee », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al terzo comma, dopo le parole « delle assemblee », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Art. 22. — È sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati tra i soci;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

« Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministero dell'agricoltura.

« I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

« Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

« In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea dei delegati, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di sei. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da un'Assemblea straordinaria dei delegati che dovrà convocarsi appositamente.

« In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dipendente, la sostituzione sarà fatta da una assemblea convocata dalla direzione, con ordine di servizio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea del perso-

nale stesso e con le norme in precedenza indicate. I nuovi eletti (tanto dalle assemblee dei delegati del Consorzio che dalle assemblee dei dipendenti) assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

« I membri eletti del Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea dei delegati.

« Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio ».

Art. 23. — Al primo comma, dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Al secondo comma, n. 1°, dopo la parola « straordinaria », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

È sostituito il n. 7° con il seguente:

« 7° sulla nomina del direttore da farsi scegliendo dalla terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari e sulla nomina, sospensione e rimozione degli altri dirigenti e sui contratti singoli oppure collettivi degli altri dirigenti ».

Art. 25. — Al primo comma, sono soppresse tutte le parole, dopo quelle « vice presidente ».

Art. 26. — Al terzo comma, il n. 4° è sostituito dal seguente:

« 4° sulla nomina, promozione, sospensione, trasferimento e licenziamento del personale, esclusi il direttore e quelli demandati al Consiglio di amministrazione ».

Art. 27. — Al primo comma, dopo le parole « all'assemblea », sono aggiunte quelle « dei delegati ».

Al secondo comma, dopo la parola « presiede », sono soppresse le parole « l'assemblea dei soci ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati davanti a qualsiasi organo giurisdizionale ».

Art. 28. — È sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'assemblea dei delegati.

« In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente. I sindaci restano in carica tre anni. I sindaci supplenti chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea dei delegati.

« I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee dei delegati e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

« Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'assemblea dei delegati all'atto della loro nomina ».

Art. 29. — Al secondo comma, alle parole « dei soci », sono sostituite le parole « dei delegati » e alla parola « al », è sostituita « nel ».

Al terzo comma, dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Art. 30. — Al secondo comma, dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Art. 32. — Al secondo comma, dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

Art. 33. — Al primo comma, punto c), dopo la parola « assemblea », è sostituita la parola « generale » con le parole « dei delegati ».

Al secondo comma, punto a), dopo la parola « assemblea », sono aggiunte le parole « dei delegati ».

* * *

MODIFICHE APPORTATE ALL'ALLEGATO N. 2 « STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI »

Art. 3. — Al secondo comma, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

« b) esegue promuove, agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediaria sia come contraente ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« La Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari agevolandone, controllandone e coordinandone le attività, al fine di uniformarle alle direttive organizzative, amministrative e commerciali della Federazione ».

Art. 11. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soci, nell'interesse collettivo della società, debbono inviare alla Federazione lo statuto sociale e le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e le relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale nei tre mesi dall'approvazione del bilancio. Essi inoltre invieranno alla Federazione copia delle loro deliberazioni nei 15 giorni successivi e le statistiche della loro attività ».

Al quarto comma, dopo le parole « I soci, in armonia con l'articolo 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza », sono aggiunte le parole « ed il controllo ».

Art. 16. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci oppure di almeno il 30 per cento dei soci ».

Art. 22. — I comma primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di 21 membri, dei quali:

a) 18 eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi soci e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio fra i propri soci;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente della Federazione;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

« La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti ».

Art. 23. — Il n. 7° del secondo comma è sostituito dal seguente:

« 7°) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore generale e sui contratti collettivi dei dirigenti ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri ad uno o più soci suoi membri o al Comitato esecutivo. Il Consiglio può, di volta in volta, anche conferire facoltà di decisione per determinati atti ad uno o più dei soci membri o al direttore generale ».

Art. 25. — È sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo della Federazione è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il presidente ed il vice presidente.

« Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'Assemblea generale ordinaria dei soci. In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione ».

Art. 26. — Al terzo comma il n. 4° è sostituito dal seguente:

« 4°) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione dal comma secondo, punto 7°), dell'articolo 23 del presente statuto ».

Al terzo comma è aggiunto il seguente n. 8°):

« 8°) sulle sospensioni, trasferimenti e licenziamenti dei direttori dei Consorzi agrari ».

Art. 28. — È sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei sindaci della Federazione è costituito da 5 membri effettivi eletti dalla assemblea, e di 3 membri supplenti eletti dalla assemblea.

« In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

« I sindaci restano in carica 3 anni.

« I sindaci supplenti chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

« I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

« Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio della Federazione,

deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina ».

Art. 30. — Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente terzo comma:

« L'ordinamento e il trattamento economico dei direttori dei Consorzi agrari, facenti parte del ruolo particolare, sono regolati dall'articolo 11 della legge ».

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 1235

Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 1.

I Consorzi agrari e la Federazione italiana dei consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal presente decreto e, per quanto non è ivi disposto, dalle norme dettate negli articoli 2514 e seguenti del titolo 6° del libro V del Codice civile.

Art. 2.

I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

A tal fine essi:

1° producono, acquistano, e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

2° eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari, sia come parti;

3° provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

4° danno in locazione agli agricoltori macchine e attrezzi agricoli;

5° compiono direttamente o come intermediari operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

6° concorrono agli studi ed alle ricerche, nonchè all'impianto di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

2° eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento, la compra-vendita dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediari, sia come parti;

in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

7° possono partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile, o promuoverne la costituzione;

8° possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

Art. 3.

La Federazione italiana dei consorzi agrari esercita, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone e coordinandone le attività.

Essa è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari.

Art. 4.

La denominazione di Consorzio agrario e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere usata solamente dalle società cooperative contemplate nel presente decreto.

Art. 5.

Le quote di partecipazione dei soci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono rappresentate da azioni.

Le quote di partecipazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono trasformate in azioni delle rispettive società cooperative a responsabilità limitata e sono regolate dalle seguenti norme:

a) ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale da lire 100 o da lire 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quota di partecipazione da lire 100 o da lire

8° possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, ed inoltre possono, previa le autorizzazioni di legge, istituire ed esercitare Magazzini generali.

Le gestioni relative a tali attività saranno tenute separate.

Art. 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari esercita su tutto il territorio nazionale, in quanto riguardino esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone, controllandone e coordinandone le attività.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

50.000 al capitale del Consorzio agrario o della Federazione italiana dei consorzi agrari, nonchè per costituzione di riserve; salvo diversa disposizione dello statuto, il nuovo socio deve versare oltre l'importo dell'azione, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 C. c. soltanto per le nuove riserve;

b) in caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale maggiorato dell'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria;

c) in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, egli o gli eredi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote da lui versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria o della minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio nonchè delle quote di riserva ordinaria costituita dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in base al successivo articolo 34, lettera a);

d) in caso di liquidazione della società, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia, nel caso di Consorzio o dello Stato, nel caso della Federazione, che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

Art. 6.

I Consorzi agrari svolgono la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo qualora l'assemblea generale dei soci lo deliberi.

Essi possono fondersi in modo da costituire Consorzi interprovinciali.

d) in caso di liquidazione delle società i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della circoscrizione consortile nel caso di Consorzio e dello Stato nel caso della Federazione che saranno stabiliti rispettivamente dall'assemblea dei delegati e dall'assemblea dei soci.

Art. 6.

I Consorzi agrari svolgono normalmente la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea dei delegati lo deliberi.

Possono svolgere la loro attività anche in territorio di province limitrofe dove non esistono Consorzi agrari.

Possono costituirsi Consorzi interprovinciali sia per fusione di quelli esistenti che altrimenti.

I Consorzi possono anche dividersi in modo da costituire non più di due Consorzi intercomunali per provincia, semprechè ciascuno dei due Consorzi corrisponda ad una organica

Art. 7.

Possono essere soci dei Consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano, a termini dell'articolo 2135 del Codice civile, una impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri, o coloni parziari. Possono essere inoltre soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa agraria, compiono a proprie spese opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Sono soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari i Consorzi agrari.

Art. 8.

La qualità di socio del Consorzio agrario e della Federazione italiana dei consorzi agrari si acquista mediante la iscrizione nel libro dei soci. Per essere iscritto occorre, oltre la deliberazione del Consiglio di amministrazione, avere effettuato il versamento dell'azione sottoscritta. La deliberazione del Consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

Art. 9.

Nel caso di reiezione della domanda di acquisto della qualità di socio dei consorzi agrari, l'interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale se ne

zona di competenza giustificata da particolari evidenti caratteristiche economico-agrarie della zona stessa che deve risultare costituita da almeno trenta Comuni ed abbia avuto esistenza autonoma al momento del riordinamento su basi provinciali, ed abbia possibilità di autosufficienza dal punto di vista economico e finanziario.

Le deliberazioni delle assemblee dei delegati sia per la fusione, sia per la scissione saranno soggette all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 35; in caso di divisione l'assemblea dei delegati delibererà anche sui modi e termini della conseguente divisione dei soci e del patrimonio sociale.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

è data comunicazione. Nel caso di accoglimento, ogni socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di affissione della deliberazione presso la sede del consorzio.

Art. 10.

Il recesso dei soci è ammesso se il socio del Consorzio agrario ha cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile e se il socio della Federazione italiana dei consorzi agrari ha modificato gli scopi statutari in modo da non esercitare più le attività per le quali fu ammesso a socio.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal primo comma, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari, sono ammesse le impugnative di cui all'articolo precedente.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un ruolo nazionale di dirigenti dei Consorzi agrari nel quale dovranno essere iscritti i designati dai Consorzi e dalla Federazione fra persone di comprovata capacità tecnica probità professionale, secondo norme, da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari.

I Consorzi agrari debbono scegliere i propri direttori fra gli iscritti nel ruolo dei dirigenti.

Art. 10.

Identico.

Identico.

Nei casi previsti dal primo comma, e in quelli di incompatibilità o di indegnità previsti dallo statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio.

Identico.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un albo nazionale di direttori dei Consorzi agrari nel quale potranno essere iscritte persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

I direttori dei Consorzi agrari fanno parte di un ruolo particolare del personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, regolato da speciali norme organizzative disciplinari determinate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

La nomina dei direttori dei Consorzi agrari sarà fatta dai Consigli di amministrazione dei Consorzi stessi fra i nominativi di una terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari fra gli iscritti nell'albo.

Sono a carico del Consorzio tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza, dipendenti dalle prestazioni del direttore nonchè le responsabilità comunque derivanti dalle attività da quest'ultimo svolte nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12.

Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci;
- f) il Collegio dei probiviri.

Art. 13.

Sono organi della Federazione italiana dei consorzi agrari:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 12.

Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) la Presidenza;
- f) il Collegio dei sindaci;
- g) il Collegio dei probiviri.

Art. 13.

Identico.

Art. 13-bis (nuovo).

L'Assemblea generale dei soci del Consorzio ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti e il resto superi il dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

L'assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio entro il mese di aprile dell'anno di normale scadenza dalla carica del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Qualora nel corso del biennio successivo all'ultima assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci nuovi, verrà convocata entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento una speciale assemblea dei detti nuovi soci per l'elezione dei relativi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

Art. 14.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità od ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 10 per cento dei soci.

Art. 15.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai soci da almeno tre mesi.

Le assemblee dei Consorzi agrari sono precedute da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenza consortili. La determinazione delle località è fatta dagli amministratori e, per la prima applica-

L'assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Qualora la votazione non si esaurisca in una adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di una nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore quale segretario.

Art. 14.

Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari e le assemblee dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie dei delegati dei Consorzi sono convocate dagli amministratori entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quella della Federazione entro quattro mesi.

Le assemblee straordinarie dei Consorzi e della Federazione sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 20 per cento rispettivamente dei delegati quanto ai Consorzi, o del 30 per cento dei soci quanto alla Federazione.

Art. 15.

Le assemblee generali dei soci dei Consorzi agrari e l'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Soppresso.

zione della legge, dal Ministero dell'agricoltura. Nel fare questa determinazione si tiene conto del numero dei soci e dell'estensione del Consorzio.

Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'assemblea; se il numero dei votanti non sia in esatto multiplo di venti, ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti.

Art. 16

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente le assemblee generali dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Art. 17.

Nelle assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari e in quelle parziali dei Consorzi agrari ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee parziali e solo un altro socio in quelle della Federazione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente o vice presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

Art. 18

Nelle assemblee, generali o parziali, ordinarie o straordinarie dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

Alle elezioni degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri, si procede per scrutinio segreto.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 16.

Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee generali a norma dell'articolo 13-bis.

Ogni delegato deve intervenire personalmente.

Art. 17.

Nelle assemblee della Federazione italiana dei Consorzi agrari e in quelle generali dei Consorzi agrari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee generali dei Consorzi e solo un altro socio in quella della Federazione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nelle dette assemblee dal proprio presidente o vicepresidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

Art. 18.

Nelle assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

Identico.

Art. 19.

La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione per i Consorzi agrari, nel Foglio di annunci legali della provincia e, ove esista, in un giornale locale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e, per la Federazione italiana dei consorzi agrari, nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso le dipendenze del Consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, presso gli uffici interregionali della Federazione stessa.

L'avviso di convocazione dell'assemblea della Federazione deve essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 20.

Spetta all'assemblea ordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sul riparto degli utili;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, nel caso dei Consorzi, il Collegio dei provvibiri.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, in persona, o per delega, di un terzo dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19.

Le assemblee generali dei soci e le assemblee dei delegati dei Consorzi e l'assemblea dei soci della Federazione verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel *Foglio annunci legali* ed in un quotidiano della provincia quanto ai Consorzi, e nella *Gazzetta Ufficiale* quanto alla Federazione, quindici giorni prima della data di convocazione.

Gli avvisi predetti devono indicare il luogo il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale, le filiali, le succursali, le agenzie e presso gli albi comunali in tutti i Comuni della provincia quanto ai Consorzi, e presso la sede sociale e gli Uffici interregionali quanto alla Federazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci della Federazione deve inoltre essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati dei Consorzi e quelle dell'assemblea dei soci della Federazione devono indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20.

Spetta all'assemblea ordinaria dei delegati dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sul riparto degli utili;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei sindaci e, nel caso dei Consorzi, il Collegio dei provvibiri.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, in persona, o per delega, di un terzo rispettivamente dei delegati o dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le stesse modalità si intendono valere per la convocazione e la validità delle assemblee parziali indette dai Consorzi agrari provinciali.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Spetta all'assemblea straordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e un terzo dei soci ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di una metà dei soci, ove trattisi di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di ventuno membri dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio tra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

Le stesse modalità si intendono valere per la convocazione e la validità delle assemblee parziali indette dai Consorzi agrari.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 21.

Spetta all'assemblea straordinaria dei delegati dei Consorzi agrari e all'assemblea straordinaria dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge e posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati, in persona, ove si tratta di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, a norma di legge, di una metà dei soci ove si tratti di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio tra i propri soci.

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggiore numero di voti.

I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono adde-
tetti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimenti del Ministro per l'agricoltura.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali

a) dodici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi della maggioranza e un terzo alla minoranza.

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete. I soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ad otto; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio, le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimenti del Ministro per l'agricoltura.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei soci suoi membri o al direttore. Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti.

Art. 25.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie, i quali potranno votare presso gli uffici cui sono ad-
detti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Art. 24.

Identico.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei soci suoi membri o al direttore e al Comitato esecutivo. Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti.

Art. 25.

Identico.

con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 26.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 27

Il Comitato esecutivo dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a termini dell'articolo 2381 del Codice civile.

Art. 28.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 29.

La presidenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

Il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della Società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a' termini dell'articolo 2381 del Codice civile.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

Il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della Società, presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore o, in caso di assenza di essi, rispettivamente, al vice presidente e ad un dirigente, salvo quanto disposto dall'articolo 24 del presente decreto.

Al presidente o a chi lo sostituisce compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il Collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi eletti dalla assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza, ed uno della minoranza e da due membri supplenti, altresì eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente.

Il Collegio dei sindaci della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 31.

È costituito presso ogni Consorzio agrario un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra società e società. Il Collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte.

Identico.

Identico.

Art. 30.

Il collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

Il collegio dei sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 31.

È costituito presso ogni Consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei delegati tra persone iscritte e non iscritte e dure in carica tre anni.

Art. 32.

È approvato lo statuto dei Consorzi agrari nel testo allegato al presente decreto, con il visto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Esso potrà venire modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in relazione alle particolari necessità di ciascun Consorzio

Le modificazioni non potranno derogare alle norme del presente decreto.

Art. 33.

È approvato lo statuto della Federazione italiana dei consorzi agrari nel testo allegato al presente decreto, con il visto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Esso potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci, ma le modificazioni non potranno derogare alle norme del presente decreto.

Art. 34.

Gli utili netti di esercizio dei Consorzi e della Federazione italiana dei consorzi agrari che risultano realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;
- c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Della rimanenza eventuale sarà dato:

1° il 60 per cento ai soci a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite da essi fatti presso la Società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea:

2° il 30 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere

Art. 32.

Identico.

Esso potrà venire modificato dall'assemblea straordinaria dei delegati in relazione alle particolari necessità di ciascun Consorzio.

Identico.

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

c) un dividendo ai soci da determinarsi annualmente dall'assemblea dei delegati quanto ai Consorzi, e dall'assemblea dei soci quanto alla Federazione. Il dividendo non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento, ragguagliato al valore nominale delle azioni della riserva ordinaria.

Identico.

sociale, assistenziale e culturale connessi con l'agricoltura;

3° il 10 per cento al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale, da costituirsi presso la Federazione italiana dei consorzi agrari in base a deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 35.

Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 al 2545 del C. c.

I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale inoltre ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della Federazione;

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con il Ministero del lavoro, quelli contrari agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei Consigli, dei Comitati e delle assemblee.

Art. 36.

La fusione nei Consorzi agrari di enti o di imprese associative tra gli agricoltori, aventi per oggetto l'acquisto, la vendita, la trasformazione collettiva di materie utili all'agricoltura o di prodotti agricoli è sottoposta all'omologazione del tribunale, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entro un anno dalla pubblicazione degli atti di fusione ai soci degli enti e delle imprese suddette spetta il diritto di recedere a termini dell'articolo 2437 C. c.

Art. 35.

Identico.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni delle assemblee. I Consorzi debbono altresì dare comunicazione, oltre che al Ministero dell'agricoltura, alla Federazione nei quindici giorni successivi, di tutte le loro deliberazioni.

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

Le controversie tra Consorzi e Consorzi, e tra Consorzi e Federazione sono decise da un Collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Ove si abbia pluralità di parti contendenti in modo da non potersi costituire il Collegio arbitrale secondo la procedura prevista dal comma precedente, i componenti del Collegio saranno nominati dal presidente della Corte suprema di Cassazione.

Art. 38.

Tutti gli atti o contratti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari o della Federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 40 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 40, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D*, annessa al decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro di cui alla tabella *B*, allegata al decreto 15 novembre 1937, n. 2011.

Gli onorari dei notari per gli atti indicati nel presente decreto sono ridotti alla metà.

Art. 39.

Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate.

Disposizioni transitorie e di attuazione.

Art. 40.

Le frazioni delle quote di partecipazione dei soci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, rispettivamente, di un ammontare inferiore a lire 100 ed a

Art. 37.

Identico.

Il collegio dura in carica tre anni.

Identico.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

Identico.

Disposizioni transitorie e di attuazione.

Art. 40.

Identico.

lire 50.000 potranno essere integrate dal socio entro sei mesi o rimborsate al medesimo a sua richiesta.

In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 1000 su deliberazione adottate dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti.

Art. 41.

Le persone fisiche e le persone giuridiche, diverse dai Consorzi agrari, le quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di azioni o di quote di partecipazione della Federazione italiana dei consorzi agrari, non assumono la qualità di socio ed hanno diritto al rimborso delle somme da esse versate a titolo di capitale o di concorso alla riserva.

In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 1.000 su deliberazione adottata dall'assemblea dei delegati.

Art. 40-bis (nuovo).

Le deliberazioni delle assemblee dei delegati relative alla divisione dei Consorzi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, debbono essere prese nel termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica.

Art. 40-ter (nuovo).

I delegati già nominati nelle assemblee parziali tenute dai Consorzi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, formano di diritto l'assemblea dei delegati dei Consorzi agrari, la quale è investita dei poteri e delle funzioni assegnate a tale organo dalla presente legge per tutto il tempo sino alla scadenza del periodo triennale di durata in carica del Consiglio di amministrazione, del Consiglio dei sindaci e del Collegio dei probiviri previsto rispettivamente dagli articoli 26, 30, 31, salva sempre la facoltà attribuita al Ministro per l'agricoltura nel secondo comma dell'articolo 13-bis.

Le assemblee dei delegati dei Consorzi così formate dovranno essere convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949 entro il 30 settembre 1950.

Art. 41.

Identico.

Art. 42.

L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari sarà costituita dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci fino a trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del presente decreto.

Art. 43.

Le assemblee per l'elezione dei primi Consigli di amministrazione e dei Collegi dei sindaci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari saranno convocate in base alle norme del presente decreto, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro tre mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44.

Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse, esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i Collegi sindacali previsti dall'articolo 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 45.

Le eventuali modificazioni allo statuto tipo dei Consorzi o allo statuto della Federazione, allegati al presente decreto, non potranno essere deliberate che dalle assemblee successive alla regolare costituzione dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei sindaci a termini dell'articolo 43.

Art. 42.

Soppresso.

Art. 42-bis (nuovo).

Per la provincia di Trento — fino a quando non venga costituito il Consorzio agrario provinciale — è socio della Federazione l'ente costituito dalle aziende dipendenti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, numero 1071.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente decreto potrà essere costituita in base alle risultanze dei bilanci di esercizio approvati al 31 dicembre 1947.

Art. 47.

In sostituzione del deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della convocazione dell'assemblea, ogni Consorzio e la Federazione italiana dei consorzi agrari devono depositare presso la cancelleria del tribunale una copia della *Gazzetta Ufficiale* recante il presente decreto e lo statuto-tipo accompagnato dalla dichiarazione, da parte del rappresentante legale del Consorzio, di adozione di detto statuto in luogo di quello preesistente. Ugualmente si procede per i depositi prescritti presso la Camera di commercio.

Art. 48.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 46.

Identico.

Art. 47.

Identico.

Art. 48.

Identico.

ALLEGATO N. I.

STATUTO TIPO DEI CONSORZI AGRARI

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Durata - Scopi.

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di , per effetto del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, è società cooperativa a responsabilità limitata. Esso è regolato dalle norme del citato decreto, e, per quanto non è in esso disposto, dalle norme del titolo 6, libro V, art. 2514 e seguenti del Codice civile, nonchè dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di ha sede in domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Esso può istituire dipendenze periferiche nel territorio della provincia.

Art. 3.

Il Consorzio agrario provinciale ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

A tal fine esso:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente.

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli.

Le operazioni suddette potranno essere compiute anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche crediti agli acquirenti;

e) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura nonchè anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

f) concorre agli studi ed alle ricerche nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività del Consorzio stesso o promuoverne la costituzione;

h) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di è *ope legis* socio della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

TITOLO II.

Soci e azioni.

Art. 5.

Possono essere soci del Consorzio agrario le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano nella provincia, ai termini dell'articolo 2135 del Codice civile, un'impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri o coloni parziari. Possono inoltre essere soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa, compiono a proprie spese, opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Art. 6.

Le quote di partecipazione dei soci del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore di lire 100.

La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite al Consorzio.

La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 7.

La qualità di socio del Consorzio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 8.

È ammesso il recesso dei soci nel solo caso in cui il socio abbia cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione, il quale può anche deliberare per le stesse ragioni la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti la decadenza del socio è ammessa l'impugnativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo già citato.

Art. 9.

Le quote di partecipazione al Consorzio esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo 1 del presente Statuto, sono trasformate in azioni del Consorzio e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale di lire cento quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quote azionarie del Consorzio società cooperativa preesistente alla legge 2 febbraio 1939, n. 159, e per quote di partecipazione all'ente morale ai sensi della legge stessa e per quote di partecipazioni al Consorzio persona giuridica privata ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonché per costituzione di riserve.

I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 codice civile soltanto per le nuove riserve.

Art. 10.

In caso di distribuzione di dividendi, il loro ammontare non dovrà superare la ragione nell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Art. 11.

In caso di recesso oppure di esclusione dal Consorzio, i soci di esso avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonché delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, in base all'articolo 34 del decreto stesso, oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio.

Art. 12.

In caso di liquidazione del Consorzio i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonché delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, in base all'articolo 34 lettera a), del decreto stesso, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia che saranno stabiliti dalla assemblea generale dei soci.

Art. 13.

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni del Consorzio.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili.

TITOLO III.

Patrimonio.

Art. 14.

Il patrimonio del Consorzio agrario è costituito:

- a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione al Consorzio stesso nelle successive sue forme di società cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;
- b) dalle azioni sottoscritte e versate dai soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate dai nuovi soci;
- c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo al Consorzio;
- d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV.

Organi.

Art. 15.

Sono organi del Consorzio;

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci;
- f) il Collegio dei probiviri.

Art. 16.

L'assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le assemblee parziali sono convocate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa:

- a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente;
- b) nominare il Consiglio di amministrazione;
- c) nominare il Collegio sindacale;
- d) nominare il Collegio dei probiviri;
- e) trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 10 per cento dei soci e presentate al Consiglio di amministrazione non più tardi del 10 gennaio.

Art. 17.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno il 10 per cento dei soci.

Art. 18.

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel Foglio annunci legali della provincia e, ove esista, in un giornale locale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del Consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia.

Art. 19.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 1/3 dei soci, in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 20.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione del Consorzio di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio del Consorzio

Art. 21.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie sono presiedute dal presidente del Consorzio oppure, in sua assenza, dal vice presidente

oppure dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il direttore del Consorzio è il segretario della assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario è composto di tredici membri dei quali;

a) dodici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale consortile. La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ad otto; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di vot.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministero per l'agricoltura.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di sei. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da una assemblea straordinaria che dovrà convocarsi appositamente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale di-

pendente, la sostituzione sarà fatta da una assemblea convocata dalla Direzione, con ordine di servizio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale stesso e con le norme in precedenza indicate. I nuovi eletti (tanto dalle assemblee del Consorzio che dalle assemblee dei dipendenti) assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulla proposta di modificazione statutaria da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2° sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;

3° sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa;

4° sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;

5° sulla organizzazione centrale dei servizi del Consorzio, sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche;

6° sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato esecutivo;

7° sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti. Il Consorzio agrario, a norma di legge, deve scegliere il proprio direttore fra gli iscritti nel ruolo nazionale dei dirigenti di Consorzi agrari compilato e tenuto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari;

8° sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono essere l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;

9° sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interessi e di garanzie;

10° sugli acquisti e sulle vendite dei beni mobili e diritti reali immobiliari;

11° sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12° sulla ammissione, il recesso e la decadenza dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo.

Il Consiglio può anche, di volta in volta, conferire facoltà di decisione, per determinati atti a uno oppure più dei suoi membri oppure al direttore.

Può inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale speciale al direttore e ad altri dirigenti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di

urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 25.

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo del Consorzio è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nominati dai soci ivi compresi il presidente e il vice presidente, spettando 2/3 dei posti alla maggioranza e 1/3 alla minoranza.

Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea generale ordinaria dei soci.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione.

Art. 26.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1° sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

2° sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

3° sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

4° sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione che non sono delegabili al Comitato stesso;

5° sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

6° sugli aumenti di partecipazione azionaria a società ed enti dei quali il Consorzio è socio.

Art. 27.

Presidenza.

La presidenza del Consorzio agrario è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione fra propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto. Essi durano in carica per la durata del Consiglio d'amministrazione. In caso di cessazione dalla carica durante l'esercizio sociale, del presidente e del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore e, in caso di assenza oppure di impedimento di essi, rispettivamente al vice presidente e ad un dirigente, salvo nei casi in cui per delibera del Consiglio di amministrazione il presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale ai dirigenti.

Al presidente ed, eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Art. 28.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza e di due membri

supplenti eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente. I sindaci restano in carica tre anni. I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 29.

È costituito presso il Consorzio un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie fra soci e società.

Tale collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei soci fra persone iscritte e non iscritte al libro dei soci.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.

TITOLO V.

Direzione e personale.

Art. 30.

Il direttore sorveglia e regola tutti i servizi e uffici ed è il capo del personale.

Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea del Consiglio e del Comitato esecutivo nonchè la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio, in conformità delle decisioni oppure delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede particolarmente, alla organizzazione dei servizi ed uffici della sede e delle

dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

Firma, unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.

Firma, singolarmente, tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di amministrazione oppure del Comitato esecutivo nonchè la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie.

Firma, singolarmente, anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto.

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario.

Il direttore è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del presidente.

Art. 31.

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, oppure, per sua delega, il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del direttore capo del personale, nonchè regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO VI.

Bilanci - Utili - Riserve.

Art. 32.

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Art 33.

Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;
- c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

La rimanenza eventuale sarà così ripartita:

- a) il 60 per cento ai soci, a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti e vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea;
- b) il 30 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere sociale, assistenziale e culturale connessi con l'agricoltura;
- c) il 10 per cento al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale da costituirsi presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 34.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente statuto dovrà essere costituita in base alla risultanza del bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 1947 e dal sovrapprezzo delle azioni sottoscritte e versate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

ALLEGATO N. 2.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Durata - Scopi.

Art. 1.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari, per effetto del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, è società cooperativa a responsabilità limitata. Essa è regolata dalle norme del citato decreto e, per quanto non è in esso disposto, dalle norme del titolo 6, libro V, articolo 2514 e seguenti del Codice civile, nonché dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ha sede in Roma, domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Essa può istituire uffici periferici nel territorio nazionale e uffici all'estero.

Art 3.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola,

nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale, nell'interesse degli agricoltori.

In particolare:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura;

b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediaria sia come contraente.

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli.

Le operazioni suddette potranno essere compiute anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

e) compie operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari e dei produttori e concede finanziamenti diretti o a mezzo di fideiussione ai Consorzi agrari federati per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

f) concorre agli studi ed alle ricerche nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e, in genere, a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività della Federazione stessa o promuoverne la costituzione, può finanziare direttamente o a mezzo di fideiussioni gli Enti e società ai quali essa partecipa o da essa costituiti, per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

h) può eseguire, per conto e nell'interesse dello Stato, le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie, le

gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;

i) è legittimata a compiere per delibera del suo Consiglio di amministrazione, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie che direttamente o indirettamente risultino concorrenti allo scopo essenziale ad essa assegnato dal presente articolo nel primo capoverso di esso.

Le attività di cui al presente articolo sono esercitate dalla Federazione con riguardo alle esigenze di carattere nazionale.

La Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari, agevolandone e coordinandone le attività.

TITOLO II.

Soci e azioni.

Art. 4.

I Consorzi agrari sono, *ope legis*, soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari e si obbligano ad ottemperare allo statuto di essa.

Art. 5.

Le quote di partecipazione dei soci della Federazione sono rappresentate da azioni del valore nominale di lire 50.000.

La partecipazione alla Federazione obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni non possono essere cedute con effetti verso la Federazione, nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore della Federazione per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la Federazione stessa.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite alla Federazione.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 6.

La qualità di socio della Federazione si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

I Consorzi agrari, già partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari alla entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, sono iscritti d'ufficio nel libro dei soci.

Art. 7.

Le quote di partecipazione alla Federazione, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, sono trasformate in azioni della Federazione e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale di lire 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quote azionarie alla Federazione società cooperativa preesistente alla legge 2 febbraio 1939, n. 159, o per quote di partecipazione alla Federazione ente morale ai sensi della legge stessa o per quote di partecipazione alla Federazione persona giuridica privata ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè per costituzione di riserve.

I nuovi soci ed i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 Codice civile, soltanto per le nuove riserve.

Art. 8.

In caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Art. 9.

In caso di esclusione o di scioglimento dei Consorzi agrari soci, questi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonchè delle

quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, in base all'articolo 34 lettera a) del decreto stesso oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio.

Art. 10.

In caso di liquidazione della Federazione i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria nonchè delle quote di riserve ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, in base all'articolo 34 lettera a) del decreto stesso, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario dello Stato che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

Art. 11.

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che la Federazione loro offre per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni della Federazione.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili.

I soci, nell'interesse collettivo della società, debbono inviare alla Federazione lo statuto sociale e le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e le relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale nei tre mesi dall'approvazione del bilancio. Essi, inoltre, invieranno alla Federazione le statistiche della loro attività.

I soci, in armonia con l'articolo 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza che ad essa spetta sulla loro attività, sia consentendole ispezioni e fornendole i dati che essa richiederà, sia valendosi dei servizi da essa offerti nell'interesse generale della società e dei singoli soci, sia, infine, seguendone le diret-

tive organizzative, amministrative e commerciali

Il bilancio dei Consorzi sarà, ai fini della necessaria uniformità contabile fra tutti i Consorzi agrari, compilato in base alle direttive contabili della Federazione.

Art. 12.

I Consorzi agrari soci debbono scegliere i propri direttori fra gli iscritti nel ruolo nazionale dei dirigenti di Consorzi agrari, compilato e tenuto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

TITOLO III.

Patrimonio.

Art. 13.

Il patrimonio della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito:

a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione alla Federazione stessa nelle successive sue forme di società cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;

b) dalle azioni sottoscritte e versate dai Consorzi agrari soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate da nuovi soci;

c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla Federazione;

d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV.

Organi.

Art. 14.

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci.

Art. 15.

L'assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno e non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente e il riparto degli utili;

b) nominare il Consiglio di amministrazione;

c) nominare il Collegio sindacale.

d) trattare tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre a 'ordine del giorno dell'assemblea. Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno un quarto dei soci e presentate al Consiglio di amministrazione non più tardi del 15 febbraio.

Art. 16.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci oppure di almeno il 10 per cento dei soci.

Art. 17.

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede centrale e presso gli uffici interregionali della Federazione e deve essere inviato, per

posta raccomandata, ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione ove si tratti di assemblea ordinaria, o almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 18.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega, di 1/3 dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega, di 2/3 dei soci in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti nel comma precedente, l'assemblea è valida con la presenza in persona o per delega di una metà dei soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 19.

I soci sono rappresentati in assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale: oppure da un socio del Consorzio delegato per lettera dal presidente in seguito a delibera del Consiglio.

I Consorzi possono farsi rappresentare in assemblea da un altro Consorzio in persona del rappresentante legale del Consorzio stesso come indicato nel comma precedente.

I Consorzi non possono farsi rappresentare, nell'assenza della Federazione, da dirigenti o dipendenti.

Art. 20.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione della Federazione di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano con-

vocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale o il domicilio della Federazione.

Art. 21.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente della Federazione oppure, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il direttore generale della Federazione è il segretario dell'assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

Ogni socio presente all'assemblea ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni ad esso intestate nel libro dei soci e può nell'assemblea rappresentare solo un altro socio che lo abbia delegato ad intervenire a votare per lui.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi soci e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio fra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente della Federazione;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici: riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono addetti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a prescindere dalle mutazioni eventuali che avvenissero nella loro posizione nel Consorzio che rappresentano e sono rieleggibili, semprechè rappresentino ancora il Consorzio. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederà alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di otto. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da un'assemblea straordinaria che dovrà convocarsi appositamente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dirigente oppure del consigliere rappresentante le altre categorie del personale e di quello rappresentante i direttori dei Consorzi agrari, il Ministro per l'agricoltura determinerà le norme per la sostituzione.

I nuovi eletti (tanto dalle assemblee della Federazione che dalle assemblee dipendenti assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio, in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale, dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2° sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi della Federazione per le operazioni commerciali e industriali della Federazione, in armonia con i suoi scopi;

3° sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa;

4° sui regolamenti interni della Federazione e sui contratti collettivi con i dipendenti;

5° sulla organizzazione centrale dei servizi dell'Ente e sulla istituzione e chiusura di uffici periferici sia nel territorio nazionale, anche in rapporto alle autonomie regionali, sia all'estero;

6° Sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato esecutivo;

7° sulla nomina sospensione e rimozione del direttore generale e dei dirigenti fino al grado di capo servizio incluso e sui contratti singoli o collettivi dei dirigenti;

8° sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività federale oppure sulla partecipazione della Federazione ad enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;

9° sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;

10° sugli acquisti e sulle vendite di beni immobiliari e costituzione di diritti reali immobiliari;

11° sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12° sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;

13° sulla compilazione e tenuta dell'albo nazionale dei dirigenti dei Consorzi agrari.

Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo. Il Consiglio può di volta in volta anche conferire facoltà di decisione per determinati atti a uno o più dei suoi membri o al direttore generale.

Può inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale e speciale al direttore generale e ad altri dirigenti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore generale.

Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa, in caso di urgenza o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 25.

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo della Federazione è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nominati dai soci ivi compresi il presidente e il vice presidente, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea generale ordinaria dei soci. In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Con-

siglio di amministrazione provvede alla sostituzione, tenendo presente il criterio di due terzi alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

Art. 26.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1° sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

2° sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

3° sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

4° sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione dal punto 7 dell'articolo 23 del presente Statuto, che non sono delegabili al Comitato stesso;

5° sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo, svincolo dei titoli di Stato oppure garantiti dallo Stato;

6° sui provvedimenti da suggerire ai Consorzi agrari in relazione alle risultanze del loro funzionamento per il migliore assolvimento dei loro compiti;

7° sugli aumenti di partecipazione azionaria a società od enti dei quali la Federazione è socio.

Art. 27.

Presidenza.

La presidenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che

lo ha eletto. Essi durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica durante l'esercizio sociale del presidente oppure del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente o, in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore generale e, in caso di assenza o impedimento di essi, rispettivamente al vice presidente e ad un dirigente, salvo nei casi in cui per deliberazione del Consiglio di amministrazione il presidente abbia delegato la firma singola, con conferimento di procura generale o speciale, a dirigenti.

Al presidente e, eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza o di impedimento.

Art. 28.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci della Federazione è costituito da cinque membri effettivi eletti dall'assemblea possibilmente fra direttori di Consorzi agrari provinciali, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza, e per-

tanto ogni elettore voterà per un numero di sindaci effettivi non superiore a tre e di sindaci supplenti non superiore a due.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente, eletto in rappresentanza della medesima corrente.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio della Federazione deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

TITOLO V.

Direzione generale e personale.

Art. 29.

Il direttore generale sorveglia e regola tutti i Servizi e uffici ed è il capo del personale.

Egli cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo nonché le regolari gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie della Federazione in conformità delle decisioni e delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede, particolarmente, alla organizzazione dei servizi e uffici della sede centrale e degli uffici periferici anche disponendo trasferimenti di personale.

Firma, unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta;

Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenze della Federazione relativi agli affari della Federazione medesima, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nonché la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie;

Firma singolarmente anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario. Il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il direttore generale con i suoi stessi poteri secondo designazione del presidente.

Art. 30.

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti in vigore e, successivamente, da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione o, per sua delega il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del Direttore generale capo del personale, nonché regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO VI.

Bilanci - Utili - Riserve.

Art. 31.

L'esercizio sociale della Federazione corrisponde all'anno solare.

Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione con-

tabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Art. 32.

I bilanci devono essere compilati a norma dell'articolo 2428 e seguenti del Codice civile.

Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;

b) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;

c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

La rimanenza eventuale sarà così ripartita:

a) il 60 per cento ai soci, a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti e vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili;

b) il 30 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere sociale, assistenziale e culturale, connessi con l'agricoltura;

c) il 10 per cento al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale, da costituirsi presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 33.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente statuto dovrà essere costituita in base alle risultanze del bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 1947 e dal soprapprezzo delle azioni sottoscritte e versate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari.